



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI

Roma, data protocollo

- | | |
|---|-----------|
| - AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA | LORO SEDI |
| - AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI | TRENTO |
| - AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI | BOLZANO |
| - AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA | AOSTA |
| e, per conoscenza: | |
| - AL GABINETTO DEL MINISTRO | SEDE |
| - AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI | |
| Direzione Generale Italiani all'Estero e Politiche Migratorie DGIT - Uff. III | ROMA |
| - ALL'ANCI | ROMA |
| - ALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | ROMA |

CIRCOLARE N. 24

OGGETTO: Carta d'identità elettronica (CIE)- Rilascio della CIE da parte degli Uffici consolari per i cittadini italiani residenti all'estero. Implementazione di nuovi servizi nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) per l'invio telematico di comunicazioni tra uffici consolari e comuni.

Si fa seguito alla circolare n. 11 del 16 ottobre 2019 di pari oggetto, diramata in seguito all'adozione del decreto del Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale in data 19 luglio 2019, con il quale è stato approvato il documento tecnico-organizzativo concernente l'emissione della CIE da parte degli Uffici consolari per i cittadini italiani residenti all'estero.

Al riguardo si comunica che, in considerazione di alcune criticità legate alla verifica dei dati anagrafici e alle procedure di validazione e attribuzione dei codici fiscali dei richiedenti, segnalate dal Ministero degli affari esteri, si è reso necessario, con il decreto direttoriale in data 28 aprile 2021, consultabile al seguente link: <https://dait.interno.gov.it/servizi-demografici/documentazione/decreto-interdipartimentale-del-26-aprile-2021>, adottato ai sensi del citato d.m. del 19 luglio 2019, apportare alcune modifiche al documento tecnico di cui trattasi.

In particolare, le modifiche riguardano i paragrafi 3.4, 5.3.1 e 5.3.2., 5.6, 5.7, 5.8, 6 nonché gli elaborati grafici n. 5 "Produzione e spedizione" e n. 6 "Annullamento (o interdizione o revoca)".

Le predette modifiche sono dirette a semplificare il rilascio della CIE ai cittadini italiani residenti all'estero, iscritti in AIRE, qualora sprovvisti di codice fiscale o qualora quest'ultimo risulti non convalidato, prevedendo una procedura diversa a seconda che i comuni interessati siano o meno transitati nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI

Nel primo caso, qualora vi sia discordanza dei dati anagrafici del cittadino tra consolato e comune, è previsto l'invio di una richiesta, da parte dell'operatore consolare, di convalida dei dati minimali e di attribuzione del codice fiscale al comune di iscrizione AIRE, il quale procederà ad effettuare la mutazione dei dati, con richiesta di attribuzione del codice fiscale (o di allineamento dei dati con l'Agenzia delle entrate, in caso di codice fiscale non validato), mediante le transazioni di ANPR.

In presenza, invece, di dati anagrafici corrispondenti tra consolato e comune, l'operatore consolare potrà richiedere direttamente l'attribuzione/validazione del codice fiscale ad Agenzia delle entrate per il tramite di un apposito servizio di ANPR, che consentirà, inoltre, di riportare il codice fiscale così attribuito sulla scheda ANPR del cittadino AIRE, senza la necessità dell'intervento del comune.

Nel caso in cui il comune di iscrizione non sia ancora transitato in ANPR, sarà l'operatore consolare, attraverso il portale messo a disposizione dei consolati dall'Agenzia delle entrate, ad attribuire al cittadino richiedente la CIE un nuovo codice fiscale, dopo aver effettuato gli opportuni riscontri per evitare eventuali duplicazioni, eseguendo necessariamente una digitazione manuale dei dati anagrafici. Successivamente lo stesso operatore dovrà richiedere la convalida del codice fiscale attribuito, attraverso la piattaforma ANPR.

E' stata, inoltre, prevista, in caso di smarrimento o furto del documento, la possibilità di effettuare l'interdizione del documento presso ciascun comune o consolato, esibendo regolare denuncia presso le competenti autorità.

In particolare, nel caso in cui il cittadino subisca un furto o smarrisca la CIE in Italia, potrà rivolgersi ad un qualsiasi comune, che raccolte le generalità e gli estremi della denuncia, effettuerà una operazione di interdizione su "CIE Online" alla stregua di quanto avviene per i cittadini residenti in Italia.

Nei casi in cui si richieda l'interdizione per altri motivi, il comune procederà in ultimo alla distruzione della CIE ed alla redazione del relativo verbale, inviandone copia al Ministero dell'economia e delle finanze, sezione Ispettorato carte valori.

Si conferma che le modalità di emissione della CIE presso i comuni anche per i cittadini residenti all'estero saranno oggetto di un prossimo, specifico, documento tecnico.

Si invitano le SS.LL. ad assicurare la diffusione dei contenuti della presente circolare ai comuni della provincia, richiamando, ancora una volta, l'attenzione dei Sindaci sulla necessità di dare avvio o completare, laddove non già provveduto, le operazioni di subentro in ANPR, attese, altresì, le difficoltà procedurali sopra evidenziate derivanti dal mancato passaggio ancora di alcuni comuni.

Si ringrazia.

IL DIRETTORE CENTRALE
Volpe